

PERSONALE A.T.A.

La MOBILITA' VOLONTARIA TERRITORIALE E PROFESSIONALE.

- **Può fare domanda**, solo ed esclusivamente con la procedura "on line", esclusivamente mediante l'accesso a **POLIS**, tutto il personale **ATA** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A differenza di personale docente, per il personale ATA non opera il blocco previsto dalla L. **124/99** nei confronti dei **neo-assunti**.

La scadenza è prevista

- dal **28 febbraio** al **29 marzo 2014** per il personale docente ed educativo
- dall' **11 marzo** al **9 aprile 2014** per il personale ATA.
- Si possono presentare fino ad un massimo di **4** diverse tipologie di domande. **Una per trasferirsi all'interno della provincia** di titolarità ed **un'altra per trasferirsi in una provincia diversa**. **Questa seconda prevale su quella provinciale**. Poi **si può fare anche** (o **solo**) **domanda per il passaggio di profilo** (e fino a **tre diversi profili** con altrettante domande, avendone i titoli) **all'interno dell'area** nell'ambito della provincia di titolarità ed infine **una quarta tipologia**, sempre di passaggio di profilo, ma per una provincia diversa (**mobilità professionale**). La domanda di passaggio di profilo per altra provincia prevale su tutte le altre richieste. Gli assistenti tecnici che intendono trasferirsi da un'area ad un'altra sia all'interno del proprio istituto che in altri, **debbono sempre presentare domanda di trasferimento**. Ai fini della mobilità professionale del personale **ATA** conservano validità anche i vecchi titoli in possesso alla data di sottoscrizione dell'ultimo CCNL, e cioè alla data del 29 novembre 2007;
- **Alla domanda si allega:**
 - la dichiarazione dei servizi (**allegato D**),
 - l'eventuale dichiarazione della continuità (allegato E);
 - la dichiarazione personale relativa alle esigenze di famiglia, alle idoneità conseguite in concorsi **per posti** di personale **ATA**;
 - per il passaggio di profilo o di area occorre dichiarare **il possesso** del **titolo di studio** previsto. Tutte le dichiarazioni sono in carta semplice;
 - per l'attribuzione del punteggio "**una tantum**" è obbligatorio dichiarare il triennio (compreso tra l'a.s. 2000-2001 e l'a.s. 2007-2008) in cui si è maturato il diritto per il fatto di non avere affatto presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio in ambito provinciale dalla scuola in cui, almeno dall'anno precedente, si era già titolari
- **Le preferenze** si esprimono utilizzando **i codici delle scuole sede di organico ata** e/o i codici sintetici (comuni, distretti e provincia) dei

bollettini ufficiali. Per le preferenze sintetiche si possono usare i codici di qualsiasi ordine di scuola (ad eccezione di quelli della scuola dell'infanzia) e sono validi per tutte le tipologie di scuole.

TRATTAMENTO DEL PERSONALE A.T.A. PERDENTE POSTO

- **Si può perdere posto** perché nella nuova tabella organica definita dall'amministrazione è possibile che ci sia un minore numero di posti del proprio profilo. In questo caso un numero di lavoratori pari ai posti in meno deve essere ricollocato in altra scuola dello stesso comune o comunque in altri comuni della stessa provincia. I tempi sono sempre successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria perché legati alla definizione degli organici di diritto per l'anno seguente. **Il personale entro 5 giorni dalla comunicazione di perdente posto è riammesso a partecipare alla mobilità** insieme agli altri, per non essere penalizzato.
- **Raccomandazioni.** È opportuno che gli interessati seguano tutte le operazioni di competenza del dirigente e controllino bene il proprio punteggio nelle graduatorie interne (consultando la tabella di valutazione del servizio e dei vari titoli allegata al contratto) e quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti. Se ci sono errori si deve presentare **al capo d'istituto reclamo circostanziato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria**. Il capo d'istituto lo esamina entro i successivi **10** giorni e, se ritiene il reclamo fondato, provvede a correggere. Per il reclamo vedere fac-simile allegato. Su tutte le controversie riguardanti la mobilità gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. **12** del contratto mobilità.
- **Sequenza delle operazioni:**
 - a)- formulazione della graduatoria interna** entro i successivi **15 gg** dalla scadenza delle domande di mobilità da cui deve risultare la data di nascita ed i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenza di famiglia, titoli generali, ecc...) e pubblicazione all'albo della scuola. Nel formularle si prendono in considerazione servizi e titoli in possesso alla data di scadenza delle domande di trasferimento (quindi entro il **09 aprile 2014**), comprese le eventuali situazioni intervenute di handicap. In questo caso sono prese in considerazione sempre se acquisite alla data di scadenza ordinaria dei trasferimenti.
 - b)- Pubblicazione della nuova tabella organica** inviata dall'amministrazione competente e suddivisa per profilo in caso di esubero. **La competenza è del dirigente scolastico.**
 - c)- individuazione dei perdenti posto.** Preliminarmente sono individuati i perdenti posto tra i titolari entrati a far parte dell'organico dal 1 settembre dell'anno in corso per mobilità volontaria e poi tra quelli titolari dagli anni precedenti o che sono stati trasferiti d'ufficio dal primo settembre. Per gli assistenti tecnici l'individuazione dell'esubero avviene in relazione a ciascuna area di riferimento. Non può essere perdente posto chi usufruisce di una delle precedenza di cui ai punti I, II, V e VII dell'art. 7 (vedi scheda specifica), a meno che il numero dei perdenti posto è tale da rendere necessario ricorrere anche a lui.

Qualora la scuola di titolarità sia in comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell'assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria per avere diritto all'esclusione dalla graduatoria interna e non essere individuati perdenti posto.

d)- comunicazione agli interessati della posizione di esubero con invito a presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni per essere riammessi alla mobilità. Nel caso in cui sia già stata presentata una domanda volontaria, la nuova sostituisce la precedente. Se non si presenta alcuna domanda (non è un obbligo) i dati saranno comunicati direttamente dalla scuola e si verrà comunque trasferiti d'ufficio.

e)- **Presentazione della domanda come perdente posto** per avere assegnata una nuova scuola tra quelle scelte. Con la presentazione della domanda si evita che sia l'amministrazione ad assegnarla d'ufficio in base a criteri di viciniorità all'attuale scuola. Attenzione: **se ci si vuole avvalere del diritto a rientrare nella scuola attuale con precedenza nei successivi 7 anni, mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio presentare domanda di trasferimento "condizionata"**. La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera eventualmente presentata in precedenza. Il perdente posto si muove come tutti gli altri e senza alcun diritto in più per le preferenze espresse. Solo se non ottiene nessuna delle preferenze espresse, viene trasferito d'ufficio nelle altre scuole prima nel comune e poi in provincia nei comini vicini con precedenza alle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi.

Il perdente posto che presenta **domanda condizionata** e che intende indicare tra le preferenze anche scuole **di altri comuni**, è obbligato ad esprimere, prima di **questa preferenza**, il codice dell' **intero comune** (o distretto sub-comunale) dove **è ubicata la scuola attuale**, pena l'annullamento di queste altre preferenze.

Attenzione! Qualora si indichino anche preferenze per scuole di altri comuni può capitare di essere trasferiti in una qualsiasi di queste scuole indicate ed anche se più lontane e successive nell'ordine di preferenza. **Questo accade** quando un altro perdente posto, **anche con un minore punteggio**, debba essere trasferito in una sede vicinore, **non avendo indicato scuole di altri comuni**. In sintesi non è detto che, **indicare anche più scuole di altri comuni, sia alla fine vantaggioso!**

Le novità del contratto.

- ART. 2 - MOBILITA' TERRITORIALE A DOMANDA E D'UFFICIO – DESTINATARI

1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza sede definitiva di titolarità.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale docente ed educativo non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l'a.s. **2014/15** in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica **1/9/2012** o precedente.

E' escluso dall'applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all'art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.

In osservanza di quanto previsto dall'art. **15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128**, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un **triennio** a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l'a.s. 2014/15 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente.

E' escluso dall'applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all'art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, **ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell' art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.**

Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all'altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I., con esclusione del personale docente della provincia di Trento per il quale è prevista la permanenza effettiva, per almeno cinque anni, nelle scuole a carattere statale della provincia stessa, ai sensi della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.

Il personale docente, educativo ed A.T.A. che abbia perso la titolarità della sede ai sensi degli articoli 36 e 59 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (articoli 4 e 46 del presente contratto) contestualmente al personale titolare nella provincia.

3. Il personale scolastico titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento, soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d'ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d'ufficio e l'ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.

4. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previste, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nell'apposita O.M.

5.L'assegnazione della sede dei docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999, che per effetto dell'art. 15, comma 9 del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, sono transitati in altra classe di concorso o posto, è trattata nell'ambito della mobilità territoriale in ciascuna delle tre fasi di cui all'allegato C del presente contratto. Ai fini delle operazioni di prima fase fa testo il comune in cui è ubicata la scuola di servizio al momento della domanda di nuovo inquadramento.

6. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può disporre il trasferimento o l'utilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.

ART. 3 – MOBILITA' PROFESSIONALE – DESTINATARI

1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di cattedra.

In particolare può chiedere il passaggio:

nel ruolo della scuola dell'infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia:

- a) il personale insegnante delle scuole primarie;
- b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;
- c) il personale educativo;

nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole primarie:

- a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia;
- b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
- c) il personale educativo;

nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:

- a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado ed artistica;
- b) il personale educativo;

nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica, purché in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:

- a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;
- b) il personale educativo;
- c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;

nel ruolo della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:

- a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:

- a) insegnanti di scuola dell'infanzia;
- b) insegnanti di scuola primaria;
- c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;

d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

che siano in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).

Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell'ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da:

a) insegnanti di scuola dell'infanzia;

b) insegnanti di scuola primaria;

c) personale educativo;

d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;

e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio di ruolo può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in possesso della specifica abilitazione.

Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:

- dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di Arte applicata che chiedano il passaggio di cattedra alle classi di concorso elencate nella tabella A) e che siano in possesso della prescritta abilitazione per la classe di concorso richiesta;

- dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.

2. Il personale **A.T.A.**, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto **può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area**; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla **tabella B del CCNL 24 luglio 2003**, già in possesso degli interessati alla data del **25 luglio 2008** (data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del CCNL 29.11.2007).

(1) Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.

FAC-SIMILE RECLAMO AVVERSO GRADUATORIA INTERNA ATA

(da redigere in carta semplice, avverso la graduatoria interna per l'individuazione del soprannumerario)

Al Dirigente Scolastico _

Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari.

Il/La sottoscritto/a _ nato/a a _ il
_____ residente a _____ in via/piazza
_ n. _ , in qualità di _____ in
servizio presso la scuola/istituto/circolo _ di _ presa
visione della graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari
pubblicata all'albo della scuola il _____ ,

propone reclamo

avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi

Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d'istituto e di essere reintegrato/a nei propri diritti.

_ lì _

(firma) _

Allegato 2 - Chiarimenti sull'attribuzione dei punteggi al personale ATA nelle graduatorie interne

- per la valutazione dei vari titoli si fa riferimento alla tabella di valutazione allegata al contratto (vedi scheda allegata);
- il servizio si valuta fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande;
- nelle graduatorie interne il punteggio per il “ricongiungimento al coniuge” o alla famiglia è valutabile solo quando la scuola di titolarità è nel comune di residenza del coniuge o del familiare. La valutazione del punteggio del coniuge, che si configura in sostanza come esigenza di “non allontanamento”, spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili alle quali possa accedere il personale interessato (ad esempio per gli assistenti tecnici quando non ci sono laboratori compresi nell'area).
- Il punteggio della continuità (8 punti l'anno fino al 5° anno e 12 oltre il 5° anno) spetta per il servizio prestato nello stesso profilo rispetto alla scuola di attuale titolarità e, per gli anni antecedenti, rispetto alla sede (comune) di attuale titolarità (4 punti l'anno). Il punteggio della continuità sulla scuola non è cumulabile, per gli stessi anni, con quello sul comune (sede). Inoltre, se per tre anni consecutivi (a partire dall'a.s. 2000-2001 e fino all'a.s. 2007-2008) non si è presentata affatto domanda di trasferimento o passaggio provinciale, si ha diritto all'attribuzione “una tantum” di 40 punti in più. Perché ciò si sia potuto realizzare il lavoratore deve avere prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l'anno scolastico 2000-2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all'anno scolastico 2007-2008. NB: quindi, a far data dalla mobilità per l'anno scolastico 2006-2007 non è stato più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus dei 40 punti, né sarà più possibile in futuro. Il suddetto punteggio “una tantum” (i 40 punti) una volta maturato, lo si è perso negli anni successivi solo se si è ottenuto un trasferimento o un passaggio o una assegnazione provvisoria volontaria in ambito provinciale;
- la residenza del coniuge, dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione personale sostitutiva in cui va indicata la data di decorrenza. La cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare, va documentata con certificazione o copia autenticata da parte dell'Asl o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere documentato dall'ente pubblico ospedaliero o dalla Asl o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica.

- Il punteggio per il superamento di un pubblico concorso per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Per le altre qualifiche viene valutato il possesso di idoneità conseguita in concorsi per profili superiori a quello di appartenenza, ivi compresa l'inclusione nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo superiore in attuazione dell'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009.

Per la documentazione valgono le stesse modalità dei trasferimenti volontari. Tutto può essere dichiarato ad eccezione delle certificazioni mediche, le quali vanno presentata in originale o in copia autenticata.

Allegato 3

Il sistema comune delle precedenze (art. 7)

Ha diritto ad una precedenza (nell'ordine):

- il personale non vedente ed emodializzato;
- il personale trasferito d'ufficio nell'ultimo settennio che richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. Tale precedenza spetta a condizione che nel settennio si sia richiesto sempre di rientrare e che si esprima come prima preferenza la scuola o circolo dove si era titolari oppure una preferenza sintetica (comune o distretto) che la comprenda;
- il personale con disabilità di cui all'art. 21 della L. 104/92 e personale bisognoso di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie;
- il personale trasferito d'ufficio nell'ultimo sessennio e richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità, nel caso in cui non ci sia posto nella scuola precedente;
- il personale che presta assistenza al coniuge, al figlio o al genitore con disabilità ai sensi dell'art. 33 della L. 104/92, nel comune di domicilio dell'assistito. In caso di genitore disabile la precedenza spetta al figlio/a che lo assiste a condizione che non vi sia il coniuge in grado di prestare assistenza per motivi documentati e a condizione di essere figlio unico o comunque l'unico figlio in grado, per motivi oggettivi, di prestare assistenza. A tal fine ciascun figlio deve autocertificare la suddetta condizione. La convivenza da parte del richiedente con il genitore disabile (da autocertificare) dà diritto a fruire della precedenza rispetto agli altri fratelli/sorelle e in questo caso non serve alcuna dichiarazione da parte di questi ultimi. Analoga precedenza è riconosciuta anche al lavoratore che assiste un/a fratello/sorella convivente, nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o comunque non siano in condizione di prestare assistenza perché totalmente inabili. In questo caso lo stato di inabilità dei genitori va documentato;
- il personale coniuge di militare o di categoria equiparata;
- il personale che ricopre cariche pubbliche nella amministrazioni degli Enti locali per l'intera durata del mandato. Al termine dello stesso, nel caso si sia ottenuto un trasferimento avvalendosi della relativa precedenza, si rientra nella scuola di precedente titolarità. Si diventa soprannumerari in quella scuola se il posto non c'è più.

Allegato 4

Le precedenza legge 104/92

CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI NECESSARIE

Tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

In particolare:

- lo stato di disabilità deve essere documentato (anche nel caso di domande via web) con **certificazione** o copia autenticata rilasciata dalle **commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 104/92.** Il grado di invalidità può essere attestato con specifica certificazione, aggiuntiva a quella relativa alla L. 104, qualora in quest'ultima non sia indicato.
- nel caso in cui tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla richiesta di visita medica, la situazione di disabilità può essere documentata **in via provvisoria** con certificazione rilasciata dal medico dell'A.S.L. specialista nella patologia denunciata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27/8/93, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 27/10/93, n. 423 e con espresso riferimento che sono trascorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa domanda.
- l'accertamento provvisorio sopra indicato produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge 104/92; l'accertamento definitivo deve essere presentato entro 10 giorni da parte dell'interessato.
- **la certificazione relativa all'invalidità civile, da sola, non verrà presa in considerazione,** perché non idonea ad attestare lo stato di disabilità (*le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono **distinte.***)
- per avvalersi **dell'art. 21** della legge 104/92, **è necessario** che nella certificazione medica, relativa all'handicap, sia indicato il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A di cui alla legge 10.8.50, n. 648. È consentito attestare tali condizioni anche con specifica ed aggiuntiva certificazione.
- per avvalersi **dell'art. 33** della legge 104/92, è necessario che nella certificazione medica sia indicata la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di assistenza continuativa, globale e permanente prevista **dall'art. 3, comma 3,** della legge 104/92.
- **il rapporto di ascendenza / discendenza / coniugio** con il soggetto disabile deve essere comprovato mediante lo stato di famiglia (oppure: dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003);
- **il mancato ricovero del disabile a tempo pieno presso istituti specializzati** deve essere comprovato mediante la dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 (oppure: con certificato rilasciato dalle competenti **A.S.L.**);
- **lo svolgimento di attività di assistenza con carattere continuativo ed esclusivo a favore del disabile** deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi sempre delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003;

- qualora si tratti di figlio che assiste il genitore disabile, occorre innanzitutto documentare che il coniuge (se esistente) non sia in grado di prestare assistenza. La mancanza poi di altri figli in grado oggettivamente di assistere l'handicappato, deve essere comprovata mediante presentazione dello stato di famiglia, oppure con dichiarazione sotto la propria responsabilità redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, in cui si attesta di essere **l'unico figlio/a in grado di provvedere a tale assistenza continuativa ed esclusiva** in quanto non vi sono altri fratelli/sorelle, ovvero non sono in grado di farlo per motivi oggettivi. È obbligatorio allegare anche una dichiarazione analoga da parte di ciascun fratello e/o sorella. La convivenza del solo figlio richiedente con il genitore disabile (da autocertificare) dà diritto a fruire della precedenza rispetto agli altri fratelli/sorelle e, in questo caso, non è necessario allegare alcuna autodichiarazione da parte di questi ultimi.
- La precedenza di cui all'art. **33** della L. **104** è riconosciuta anche al lavoratore che assiste **un/a fratello/sorella convivente**, nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o comunque non siano in condizione di prestare assistenza perché totalmente inabili. In questo caso lo stato di inabilità dei genitori va documentato con apposita certificazione.

Il personale ha l'obbligo di comunicare all'ufficio, prima dell'inizio delle operazioni di mobilità, la cessazione di una delle condizioni sopra citate dal momento che l'attività di assistenza deve "effettivamente sussistere" fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al CED per avere diritto alla precedenza (o all'esclusione dalle graduatorie per l'individuazione di perdenti posto).

MODALITA' E CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO

La precedenza dell'art. 33 della legge 104/92 può essere usufruita **solo** nell'ambito e per la provincia in cui è domiciliato il disabile assistito. In caso di trasferimento tra province diverse, la precedenza è limitata all'assistenza a coniuge e figlio, mentre ai genitori si applica nella mobilità annuale.

Pertanto, il personale deve indicare come **prima preferenza** il relativo comune di domicilio oppure singole istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune. Per poter esprimere preferenze anche di altri comuni è obbligatorio indicare prima di queste la preferenza per l'intero comune di assistenza, pena l'annullamento delle altre preferenze. Il comune di domicilio dell'assistito deve essere autocertificato dall'interessato e antecedente di almeno 3 mesi alla data di pubblicazione dell'OM.

Allegato 5

MODELLO FAC SIMILE di dichiarazione

(da rilasciare su carta semplice)

DICHIARAZIONE PERSONALE

Al Dirigente Scolastico _

l sottoscritt_ _ nat_ a _ il _ in servizio
per l'a.s. _ presso _ dichiara sotto la propria responsabilità, a norma
delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall'art. 15 della
legge 16 gennaio 2003, che:

- il proprio stato civile è il seguente: _ (es. *celibe, nubile, coniugat_, vedov_,
divorziat_, separato/a legalmente con sentenza del_ ovvero consensualmente con atto
omologato dal tribunale il _*);

- il/la sig. è nat_ a _ il _
residente in _ via _ n. _ dal _

ed ha il seguente grado di parentela col dichiarante: _
(*coniuge, figlio/a, genitore*).

- ha figli minorenni: (l'età è riferita al 31/12 dell'anno in cui si effettuano i trasferimenti.)

1) _ nat_ a _ il _

2) _ nat_ a _ il _

ecc....

- ha figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro; (1)

- che _l_ figli_, coniuge, genitore può essere assistito solo nel comune di _ in
quanto nella sede di titolarità non esistono strutture (2), non è ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati ed è bisognoso di assistenza continuativa;

- ha conseguito n. _ promozioni per merito distinto;

- ha superato un pubblico concorso per esami per il ruolo del personale docente (o
responsabile amm.vo o idoneità in concorsi per gli ATA) delle scuole _ (nella
secondaria: per la cl. di conc. _) indetto nell'anno _ nella provincia/regione
_ (aggiungere preferibilmente: avendo riportato le seguenti votazioni:
scritto_ , orale _ e totale _)

- (anche se già previsto nell'allegato F, per i perdenti posto trasferiti d'ufficio nell'ultimo
settennio che intendono avvalersi della precedenza al rientro nella scuola di precedente
titolarità, si "consiglia" di aggiungere nella presente dichiarazione) di essere stato trasferit_
d'ufficio (oppure a domanda condizionata) per il corrente anno scolastico (oppure: nell'ultimo
settennio) dalla scuola _ perché soprannumerario
(e di aver chiesto e non ottenuto il trasferimento negli anni precedenti); (3)

In fede.

_ lì _

Firma _

NOTE:

1) documentare con certificato della ASL;

2) documentare con certificato dell'istituto di cura o ospedale o USL o ufficiale sanitario o medico militare, da cui
risulti la necessità di cure continuative. (Tale dichiarazione serve per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo).

3) Per usufruire della precedenza, oltre che riportare la scuola da cui si è stati trasferiti nell'apposita casella, si deve
riportare la stessa come prima preferenza oppure utilizzare una preferenza zonale che la comprenda.

NB: - le specializzazioni o perfezionamenti, i diplomi di laurea, ecc...vanno documentati (anche con fotocopia
autenticata) oppure possono essere dichiarati, con tutti gli estremi di riferimento, la durata del corso e gli eventuali
esami sostenuti;

- in caso di domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo, è possibile aggiungere nella dichiarazione (in alternativa
alla relativa documentazione) il possesso della specifica abilitazione e gli estremi con cui la stessa è stata conseguita;

- se ci si avvale di una delle precedenze previste dall'art. 7 del contratto, occorre documentare o dichiarare (solo per
le certificazioni mediche c'è l'obbligo alla documentazione) il possesso del relativo requisito.

Mobilità scuola a.s. 2011-2012 www.flcgil.it 27

DICHIARAZIONE PER FRUIRE DELLA PRECEDENZA

Legge 104/92

Per usufruirne, occorre allegare alla domanda di trasferimento (oltre alla certificazione medica dell'handicap) la seguente dichiarazione:

Al Dirigente Scolastico _

Il /La sottoscritt_ _ docente (o personale ATA) di ruolo nella scuola o istituto _ aspirante al trasferimento per l'anno scolastico _ / _ , avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art. **33** commi **5** e **7** della legge **104/92**

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003:

- di prestare assistenza in via continuativa ed esclusiva al sig._

_ (precisare il grado di parentela) residente/domiciliato nel comune di _ dal _ ;

- che il/la sig. a tempo non è ricoverato/a pieno presso istituti di cura;

- (in caso di assistenza a genitore disabile grave) che non vi è il coniuge, né vi sono altri fratelli/sorelle, oltre al /alla sottoscritto/a, idoneo/a a prestare assistenza perché (motivare) e pertanto di essere l'unico/a membro della famiglia in grado di provvedere a ciò;

- (in caso di assistenza a fratello/sorella disabile grave) che i propri genitori sono scomparsi (ovvero) che i propri genitori non sono in grado di prestare assistenza perché totalmente inabili. Al fine di attestare tale stato si allega specifica certificazione di invalidità.

Il sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il **10° giorno** antecedente il termine ultimo di comunicazione **al CED**, ogni variazione dell'attuale situazione.

In fede.

_ lì _

Firma _

Note: è obbligatorio attestare lo stato di handicap con specifica certificazione medica rilasciata dalla competente ASL ed esprimere come prima preferenza il relativo comune di residenza oppure singole istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, che in ogni caso deve essere espresso dopo le singole preferenze. Va documentata anche l'impossibilità dell'assistenza da parte del coniuge.

N.B. Nel caso in cui il richiedente non sia l'unico/a figlio/a che conviva con il genitore disabile (situazione da autocertificare) e ci siano altri fratelli/sorelle occorre che ciascuno di questi dichiari (o documenti) che non si è in grado di prestare assistenza continuativa per motivi esclusivamente oggettivi. Pertanto ogni altro fratello/sorella membro della famiglia dovrà presentare la seguente dichiarazione:

Al **Dirigente Scolastico**

Il /la/le sottoscritt_ _

(specificare la relazione di parentela) _

del/la sig._

(familiare disabile)

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare disabile, per i seguenti motivi _

e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. **33** della legge **104/92** e di non essersene avvalso/a/e/i in precedenza.

In fede.

_ lì _

Firma _

DICHIARAZIONE RELATIVA AL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

Al Dirigente Scolastico _

Il /La sottoscritt _____ docente/ATA di ruolo nella scuola o istituto _____ aspirante al trasferimento per l'anno scolastico _____ / _____,

dichiara sotto la propria responsabilità

di aver diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo ai sensi del Titolo I lettera D della tabella di valutazione Allegato D, per non aver presentato per un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l'a.s. **2000/2001** e l'a.s **2007/2008**, né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità (1).

A tale fine dichiara:

- di essere stat_ titolare nell'anno scolastico _____ / _____ (*)
presso la scuola: _____

() indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005*

- **di non aver presentato** domanda volontaria né di trasferimento né di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità nei seguenti tre anni scolastici continuativi, successivi a quello precedentemente indicato, o di averla revocata nei termini previsti dall'ordinanza sulla mobilità

oppure

- **di aver presentato** nell'ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, ma non la domanda di mobilità professionale provinciale, in quanto, essendo stato individuato soprannumerario, ha fruito del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità (2)

anno scolastico (*)

scuola di titolarità

() indicare i tre anni scolastici successivi a quello precedentemente indicato*

1	Anno scol.	scuola
2	Anno scol.	scuola
3	Anno scol.	scuola

Dichiara, inoltre:

- **di non aver ottenuto** successivamente all'acquisizione del punteggio aggiuntivo il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria (3) (4).

Data _____

(firma)

NOTE

(1) Il personale ha potuto acquisire "una tantum" (**per una sola volta**) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra l'A.S. **2000/2001** e l'A.S. **2007/2008**, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento e/o di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità (a partire, pertanto, dalle domande di mobilità per l'A.S. 2000/2001 e fino alle domande di mobilità per l'A.S. 2005/2006).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda. **Diversamente** il punteggio aggiuntivo si è maturato anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:

- è stata presentata revoca della domanda di trasferimento e/o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall'ordinanza che applica il contratto sulla mobilità
- è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua "esclusivamente" nell'ambito dell'organico funzionale del proprio circolo o IC (a prescindere se poi è stato ottenuto il trasferimento)
- è stata presentata domanda di trasferimento e/o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) e a prescindere se poi è stato ottenuto il movimento o meno
- è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta - è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto

II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento (2) Il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, ha mantenuto il diritto alla maturazione

del punteggio aggiuntivo. (3) Si perde il diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo già acquisito qualora sia stato ottenuto dall'A.S. 2003/2004 il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. La sola presentazione della domanda di trasferimento, anche

in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo già acquisito. (4) Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che abbia chiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

ALLEGATO "D"

DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO

Il/la sottoscritt_ _
nat a _
via _

il _

e residente a_

Tel.: _

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- 1) **A** – di AVER ASSUNTO EFFETTIVO SERVIZIO NEL PROFILO di ATTUALE APPARTENENZA DAL _ -;
- DI AVER USUFRUITO DEI SEGUENTI PERIODI DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI -
DI AVERE, **QUINDI UN'ANZIANITA'** DI SERVIZIO VALUTABILE AI SENSI DEL TITOLO I°
LETTERA **A**) dell' allegato **E**, titolo **I**, lettere **A** e **A1** – contratto mobilità di anni _
mesi _ di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo e di anni _
mesi _ DERIVATI DA RETROATTIVITA' GIURIDICA della nomina coperti da
EFFETTIVO SERVIZIO NEL PROFILO di APPARTENENZA;
B)- Di aver prestato n° _ anni e n° _ mesi di servizio effettivo dopo la nomina
nel profilo di appartenenza in Scuole o Istituti situati nelle piccole isole;
C) - Di aver prestato n° _ ANNI e n° _ MESI di servizio effettivo nel profilo
di appartenenza in Scuole o Istituti situati nei paesi in via di sviluppo;
I PERIODI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI **A**, **B**, **C**, SI SOMMANO E VANNO RIPORTATI NELLA
CASELLA **N° 1** DEL MODULO DI DOMANDA.

- 2) Di aver maturato, anteriormente al servizio effettivo di cui al precedente punto 1) la seguente
anzianità per decorrenza giuridica della nomina coperta da effettivo servizio (1)
DAL _ AL _ ANNI _ MESI _ GIORNI _
- 3) **A** – di aver prestato i seguenti servizi riconosciuti o riconoscibili, ai sensi dell'Art. 26 della
Legge 775 e dell'Art. 4 comma 13, del D.P.R. 23-08-1988 , n° 399 (2) COMPRESI I SERVIZI DI
RUOLO PRESTATI NELLA CARRIERA INFERIORE:

Dal	Al	Qualità – Collaboratore Scol.	Presso
Dal	Al	Qualità – Collaboratore Scol.	Presso
Dal	Al	Qualità – Collaboratore Scol.	Presso
Dal	Al	Qualità – Collaboratore Scol.	Presso
Dal	Al	Qualità – Collaboratore Scol.	Presso
Dal	Al	Qualità – Collaboratore Scol.	Presso
Dal	Al	Qualità – Collaboratore Scol.	Presso
Dal	Al	Qualità – Collaboratore Scol.	Presso
Dal	Al	Qualità – Collaboratore Scol.	Presso
Dal	Al	Qualità – Collaboratore Scol.	Presso
Dal	Al	Qualità – Collaboratore Scol.	Presso
Dal	Al	Qualità – Collaboratore Scol.	Presso
Dal	Al	Qualità – Collaboratore Scol.	Presso

Dichiara, pertanto, di aver diritto al riconoscimento, agli effetti giuridici e della progressione di carriera, di ANNI MESI GIORNI

B – Di aver maturato servizio militare di leva o per richiamo a servizio equiparato (4) alle condizioni previste dal 2° Comma dell’Art. 23 del D.P.R. 31-05-1974, n°120
DAL_ AL_ pari ad ANNI_ e MESI ;

C - Di aver prestato n°_ ANNI n°_ MESI n°_ GIORNI di servizio **pre ruolo** in Scuole o Istituti situati nelle piccole isole o **PAESI DI MONTAGNA**

Dal	Al	Qualità	Presso

I **PERIODI** INDICATI ALLA PRECEDENTE LETTERA **A), B), C)** ASSOMMANO, QUINDI, COMPLESSIVAMENTE a ANNI_ e Mesi_ (Tale numero va riportato nella casella **n° 3** del modulo di domanda).

-----li-----

(firma)